

R.G. 485 2021



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 485 DELL'ANNO 2021

FRA

E

FRA

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Udienza nella modalità della trattazione scritta ex art. 221 L. 77/2020

Oggi 16.5.2022 il giudice verificato il rituale deposito delle note scritte,
deposita la seguente sentenza.

G.O.P.

Dott. Fabrizio Carletti



SENTENZA
N.
R.G. 485 2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 16.5.2022 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 485/2021 R.G e promossa

da

[REDACTED] con il patrocinio degli
avv. PALOTTI ROBERTA e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. PALOTTI ROBERTA;

ATTORE

contro:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (C.F.
80078750587) con il patrocinio degli avv. LONGO MARIA CONSUELO e
, con elezione di domicilio in C/O INPS VIA MORANDI,1 20052 MONZA,
presso e nello studio dell'avv. LONGO MARIA CONSUELO;

CONVENUTO



CONCLUSIONI

COME IN ATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9.3.2021 [REDACTED] conveniva in giudizio l'INPS chiedendo al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuta la pensione supplementare dall' 1.4.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e sino al 31.8.2018 nonché di condannare l'INPS al pagamento dei ratei di pensione arretrati; in alternativa, accertare la responsabilità dell'Inps per i motivi di cui in ricorso e il diritto al risarcimento del danno subito nella complessiva somma di euro 3.948,86 o diversa somma accertanda , con condanna dell'Inps al risarcimento del danno suindicato.

Si costituiva l'INPS con atto del 9.11.2021 contestando la pretesa e chiedendo il rigetto della domanda. La causa giungeva in decisione nella modalità della trattazione scritta all'udienza del 16.5.2022.

Il ricorso è da accogliere.

Il Sig [REDACTED] già titolare di pensione di vecchiaia, in data 09.03.2018 avanzava domanda di supplemento di pensione. La domanda, con provvedimento datato 02.08.2018, veniva respinta, ma veniva dato atto nello stesso provvedimento che il ricorrente ben avrebbe potuto richiedere la pensione supplementare e anzi si raccomandava di agire in tal senso. In data 30.08.2018, non appena ricevuto il diniego amministrativo, il Sig. [REDACTED], per



il tramite del Patronato di fiducia Inca-Cgil di Monza e Brianza, avanzava domanda di pensione supplementare di vecchiaia, aderendo – si osservi - a quanto indicato dall'INPS nella stessa respinta, chiedendo espressamente gli arretrati a decorrere dal 01.04.2018 . La domanda siffatta veniva accolta in data 26.09.2018. Tuttavia, poiché detta pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, ha posto come termine di decorrenza il 01.09.2018. Stante la decorrenza della prestazione riconosciuta in via amministrativa, il Sig. [REDACTED] per il tramite del Patronato di fiducia, in data 18.10.2018, avanzava domanda di ricostituzione per motivi contributivi . In assenza di qualsiasi riscontro, il sig. [REDACTED] sempre per il tramite del Patronato, il 10.12.2019 avanzava ricorso amministrativo sia avverso la respinta della domanda di supplemento di pensione sia avverso la “decorrenza” della pensione supplementare . Il sig. [REDACTED] notificava all'Inps atto di diffida e messa in mora cui seguiva pronuncia negativa del Comitato Provinciale. Occorre in primo luogo affermare che l'INPS, allorchè ha rigettato la domanda di supplemento di pensione, aveva ben individuato la prestazione che il ricorrente avrebbe potuto richiedere, ossia la pensione supplementare e in tal senso giustamente lo aveva consigliato, addirittura indicandogli l'esatta domanda da presentare in vece di quella avanzata. Lo stesso soggetto, l'INPS, dopo la presentazione della domanda corretta, al contrario, non ha ritenuto la prima domanda idonea al riconoscimento del diritto, bensì solo la seconda, facendone pertanto



decorrere gli effetti solo dalla formale presentazione di quest'ultima. Ora, è ben vero che gli effetti della domanda decorrono dal mese successivo alla presentazione, come indicato dall'INPS, ma ove si voglia individuare, sulla scorta dei principi giuridici che informano l'intero ordinamento, e anzitutto quello di conservazione dell'atto, la idoneità della prima domanda a ottenere gli effetti voluti (e riconosciuti fin da subito dall'INPS), non si può non attribuire rilevanza alla prima domanda nel senso stesso indicato dall'INPS nella sua respinta, ossia ai fini della pensione supplementare anziché a quelli del supplemento di pensione. E' indubitabile che soccorrono in favore del cittadino varie norme dell'ordinamento che impongono un atteggiamento di "favor" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: oltre alle norme di natura civilistica già indicate dalla parte ricorrente nel ricorso - ma sicuramente applicabili anche al settore della Pubblica Amministrazione con esclusione di qualsivoglia "privilegium fisci" (di cui "infra" - art. 1 co. 1 bis L. 241/90) si ricorda l'art. 1 della L. 241 /90: co. 1 "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. Art. 1 co. 1-bis: "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente....". Art. 1 co. 2 "La pubblica



amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Art. 1 co. 2-bis: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". Ma si ricordi anche lo Statuto del contribuente (Legge, 27/07/2000 n° 212, il cui art. 10 ribadisce, nel settore tributario – ma per certi settori applicabile anche ai rapporti previdenziali - ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente": "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede") .

Si richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità invocata da parte ricorrente, che sancisce, ancora, la correttezza dell'interpretazione qui fornita del quadro normativo applicabile.

Per tali ragioni, a prescindere dal momento in cui l'INPS ha comunicato la respinta del supplemento di pensione, ben avrebbe potuto e dovuto accogliere la richiesta di decorrenza della pensione supplementare, avendone riconosciuto la sussistenza dei requisiti fin dal momento dell'errata presentazione della prima domanda, ossia dal mese successivo al marzo del 2018 .

Le spese meritano di essere compensate.

P.Q.M.



Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :

- Accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce in favore del ricorrente la decorrenza della pensione supplementare dal 01.04.2018 sino al 31.08.2018, conseguentemente condanna l'Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dal 01.04.2018 sino al 31.08.2018;
- compensa le spese.

Così deciso in Monza il 16.5.2022

Il G.O.P. Fabrizio Carletti.

